



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE
- SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-113.10.0.-38

L'anno 2018 il giorno 12 del mese di Luglio il sottoscritto Canepa Alessio in qualita' di dirigente di Settore Risorse Umane, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI- C.U.G.) (art.21, legge 4 novembre 2010, n.183)

Adottata il 12/07/2018
Esecutiva dal 12/07/2018

12/07/2018	CANEPA ALESSIO
------------	----------------

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE SVILUPPO DEL PERSONALE E FORMAZIONE - SETTORE RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2018-113.10.0.-38

OGGETTO PRESA D'ATTO DELLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO DEL "COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI E SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI- C.U.G.) (art.21, legge 4 novembre 2010, n.183)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, e dai vigenti Statuto e Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Visti:

- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
- Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 12 agosto 2000 (parte II) e s.m.i.;

Visto l'art.21 della legge 183/2010, che stabilisce l'istituzione, presso le pubbliche amministrazioni, del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (C.U.G.) che sostituisce, unificando le competenze in un unico organismo, i Comitati per le pari opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*;

Vista la Determinazione Dirigenziale 2015.163.0.0-42 del 30 ottobre 2015 con la quale è stato istituito il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del Comune di Genova;

Visto l'art.3.4 della Direttiva "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del marzo 2011 emanata dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri che prevede che il CUG adotti un regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento dello stesso, recante particolari disposizioni relative a convocazioni, periodicità delle riunioni, validità delle stesse, rapporto sulle attività,

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

diffusione delle informazioni, accesso ai dati, dimissioni, decadenza e cessazione della/del Presidente e delle/dei componenti, etc .

Visto il Regolamento del “COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA’, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI C.U.G.” adottato con determinazione dirigenziale n. 2011-163.0.0-56 del 15/12/2011;

Considerato che in relazione alle intervenute modifiche organizzative dell’Ente che rilevano ai fini del funzionamento del CUG, il Comitato, tramite apposita Commissione istituita al suo interno, ha provveduto alla revisione del Regolamento che ne disciplina l’attività, intervenendo altresì alla più puntuale definizione delle competenze dei soggetti che svolgono ruoli all’interno del Comitato stesso;

Considerato che il Comitato Unico di Garanzia ha approvato le modifiche apportate con la revisione di cui sopra il cui testo costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e gli allegati A e B;

Considerato che l’adozione del regolamento, così come revisionato, appare di primaria rilevanza ai fini del funzionamento e dello svolgimento delle attività istituzionali del Comitato Unico di Garanzia;

Rilevato che la dott.ssa Laura Burani e la dott.ssa Enrica Sforzini, nominate dall’Amministrazione, rispettivamente, componente titolare e componente supplente della dott.ssa Clara Antignano, sono cessate dal servizio per pensionamento e che occorre, pertanto provvedere alla relativa sostituzione;

Ritenuto di individuare la signora Angela Zanardi come componente titolare e la sig.ra Patrizia Bria come componente supplente della dott.ssa Clara Antignano nell’ambito del C.U.G.;

IL DIRIGENTE

1) prende atto dell’avvenuta approvazione delle revisioni al testo del “Regolamento” di funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” come risultano dall’allegato “A” alla presente determinazione;

2) dispone, altresì di pubblicare sul sito istituzionale del Comune di Genova il testo completo del “Regolamento” di funzionamento del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione di benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” come risulta dall’allegato “B” alla presente determinazione;

3) individua la signora Angela Zanardi come componente titolare e la sig.ra Patrizia Bria come componente supplente della dott.ssa Clara Antignano nell’ambito del C.U.G.

4) dà atto che:

- a. la presente determinazione dirigenziale non comporta alcuna assunzione di spesa o introito a carico del Bilancio comunale, né alcun riscontro contabile, né attestazione di copertura finanziaria;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- b. il presente provvedimento è stato assunto nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali;
- c. è stata regolarmente accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6bis della L.241/1990 e s.m.i.

Il Dirigente
Dott. Alessio Canepa

ALLEGATO B

Regolamento del “Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” del Comune di Genova

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art. 2 Composizione e sede

Art. 3 Durata in carica

Art. 4 Compiti del Presidente

Art. 5 Convocazioni

Art. 6 Deliberazioni

Art. 7 Dimissioni e decadenza dei componenti

Art. 8 Surroga dei Componenti

**Art. 9 Commissioni temporanee e permanenti e responsabili per settori
o competenze del CUG**

Art. 10 Compiti del Comitato

Art. 11 Relazione annuale e attività di comunicazione

Art. 12 Rapporti tra Comitato ed Ente

Art. 13 Rapporti con altri organismi

Art. 14 Obbligo di riservatezza

Art. 15 Validità e modifiche del Regolamento

Art. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni” (di seguito indicato come C.U.G. o Comitato), previsto dall'art. 21, comma 1, legge 4 novembre 2010 n.183 e istituito con determinazione dirigenziale di Ente n. 163 del 20.04.2011.

Art. 2

Composizione e sede

Il C.U.G. è un organismo paritetico composto da un Presidente designato dall'Amministrazione, un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un uguale numero di rappresentanti dell'Amministrazione, designati nel rispetto del principio della rappresentanza di genere.

Per ogni componente effettivo è previsto un supplente. I componenti supplenti possono essere convocati contemporaneamente ai rispettivi titolari e partecipano a pieno titolo a eventuali commissioni o gruppi di lavoro.

ALLEGATO B

Il C.U.G. è nominato con atto del Dirigente responsabile della struttura competente in materia di benessere organizzativo.

Il provvedimento d'istituzione o rinnovo del C.U.G., prende atto delle designazioni pervenute da parte delle rappresentanze sindacali e nomina i rappresentanti dell'Ente individuati sulla base dell'istruttoria curata dalla medesima Direzione.

Il Vicepresidente viene designato dai componenti di parte sindacale al loro interno entro 60 giorni dalla prima seduta del C.U.G.. Ove la designazione non avvenga entro i termini sopra indicati, il Vicepresidente viene eletto dal C.U.G. tra tutti i componenti nella prima seduta utile successiva.

Il CUG si intende costituito e può operare ove sia stata nominata la metà più uno dei componenti previsti.

Il Vicepresidente supporta il Presidente, collabora con questi al coordinamento dei lavori e ha funzioni di sostituzione del Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Il Presidente è coadiuvato da una segreteria, composta da almeno due componenti del CUG, che cura la stesura e la raccolta dei verbali delle riunioni, la corrispondenza interna ed esterna, l'archiviazione del materiale, la pubblicazione degli atti nello spazio dedicato.

Il C.U.G. ha sede presso il Comune di Genova.

Art. 3

Durata in carica

Il C.U.G. ha durata quadriennale; i componenti del C.U.G. continuano a svolgere le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Comitato.

I Componenti nominati nel corso del quadriennio cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. Gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art. 4

Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza interna ed esterna del Comitato, la convocazione e la presidenza delle riunioni ed il coordinamento dei lavori.

Il Presidente, qualora impossibilitato a partecipare, delega il Vicepresidente a presiedere le riunioni.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti assunti dal Comitato.

Art. 5

Convocazioni

ALLEGATO B

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno sei volte all'anno. Le convocazioni ordinarie si riferiscono ai soli titolari.

Il Presidente convoca il C.U.G. in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà dei suoi componenti, effettivi e/o supplenti. In caso di situazioni in cui sia richiesto al CUG di deliberare con urgenza, il Presidente può convocare unicamente la/le commissioni competenti nella materia, istituite ai sensi del successivo art. 9. La convocazione ordinaria viene effettuata per iscritto, di preferenza via *e-mail*, di norma almeno dieci giorni prima della data prescelta per la riunione; la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno tre giorni lavorativi prima della data prescelta. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e l'eventuale documentazione necessaria alla trattazione dei relativi argomenti.

I componenti del Comitato partecipano alle riunioni plenarie ed ai gruppi di lavoro del CUG all'interno dell'orario di servizio.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono dare tempestiva comunicazione all'Ufficio di Presidenza del Comitato. Ciascun componente titolare deve informare il proprio supplente, in modo da agevolare la presenza in Comitato in sua sostituzione.

L'effettuazione, da parte di un componente, titolare o supplente, di quattro assenze non giustificate in un anno alle riunioni del CUG comporta la decadenza di diritto.

Art. 6

Deliberazioni

Il C.U.G. può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto.

Hanno diritto di voto i componenti titolari ed anche i componenti supplenti qualora siano presenti in sostituzione del componente titolare. I componenti supplenti presenti alla riunione, ma non convocati in sostituzione del proprio titolare, possono partecipare ai lavori del Comitato ed alla discussione, ma non hanno diritto al voto.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate a cura della segreteria di cui al precedente art. 2.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. Il verbale viene inviato a tutti i componenti del Comitato, i quali possono formulare osservazioni in merito entro la data di fissazione dell'assemblea successiva.

Il verbale è approvato all'inizio della seduta successiva e firmato dal Presidente.

Art. 7

Dimissioni dei componenti

ALLEGATO B

Le dimissioni di un componente del C.U.G., compreso il Vicepresidente, devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso; il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di inoltro.

Le dimissioni del Presidente sono presentate in forma scritta al Dirigente responsabile in materia di benessere organizzativo, firmatario del provvedimento di nomina di cui all'art. 2; il Presidente dimissionario provvede ad informare tempestivamente il C.U.G., convocando una seduta straordinaria entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione delle dimissioni.

Art. 8

Surroga dei componenti

In caso di dimissioni o decadenza di un componente, del Presidente o del Vicepresidente del C.U.G., le sostituzioni hanno luogo entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle stesse al Comitato, secondo le indicazioni di cui all'art. 2.

Art. 9

Commissioni temporanee e permanenti e responsabili per settori o competenze del CUG

Nello svolgimento della sua attività, il C.U.G. può operare in commissioni, avvalendosi anche di esperti esterni nell'ambito delle risorse disponibili.

Le commissioni di lavoro o tematiche, costituite in forma temporanea o permanente, sono istituite dal Comitato, che ne definisce finalità, compiti ed obiettivi.

Per ogni commissione viene individuato un coordinatore, che tiene i contatti con il Comitato, cui relaziona periodicamente. Il Coordinatore trasmette alla segreteria le convocazioni, la relazione finale con il resoconto dell'attività svolta ed eventuali proposte operative.

Il Presidente, sentito il Comitato, può altresì designare tra i componenti del CUG un responsabile per singoli settori o competenze del Comitato stesso. Il responsabile svolge le funzioni di relatore sulle questioni rientranti nel settore assegnato e a tal fine cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione.

In caso di richiesta di parere da parte dell'Amministrazione il Presidente assegna il compito di riferire nel Comitato al/i Responsabile/i che ha/nno la specifica competenza sull'argomento.

Art. 10

Compiti del Comitato

Il CUG ha compiti propositivi, consultivi e di verifica, anche in collaborazione con il/la Consigliere/a di fiducia dell'Ente, al fine della realizzazione di un ambiente di lavoro caratterizzato dai principi di pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto a qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica dei lavoratori.

Il CUG esercita le funzioni di seguito indicate:

ALLEGATO B

Propositive su:

- predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne;
- promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità
- temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa;
- iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo;
- analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini;
- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento;
- azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo;
- azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche -*mobbing* – all'interno dell'Ente;
- tematiche rientranti in generale nelle proprie competenze.

Consultive , formulando pareri preventivi non vincolanti su:

- progetti di riorganizzazione;
- piani di formazione del personale;
- orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione;
- criteri di valutazione del personale;
- contrattazione integrativa su temi che rientrano nelle proprie competenze.¹

Il CUG può essere altresì sentito su tutte le altre tematiche in materia di benessere di chi lavora e pari opportunità.

Di verifica su:

- risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità;
- esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo;

¹ L'inserimento del dettaglio della materia personale è sicuramente utile ed esplicativo del ruolo del CUG

ALLEGATO B

- esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro -mobbing;
- assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, all'appartenenza politica e sindacale, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nella promozione, negli avanzamenti di carriera, nella salute e sicurezza sul lavoro.

Il CUG promuove la cultura delle pari opportunità e il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, alle strutture competenti di Ente, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, prioritariamente attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali e apicali.

Art. 11

Relazione annuale e attività di comunicazione

Il Comitato predispose, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale dell'Ente, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche – *mobbing*.

La relazione dà anche conto dell'attività svolta dal C.U.G. nell'anno precedente e dei risultati delle iniziative assunte.

La relazione viene trasmessa alla Struttura di riferimento, nonché a Giunta e Consiglio comunali, anche attraverso la Commissione Consiliare Pari Opportunità, e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Comitato rende note ai lavoratori le attività svolte e le iniziative realizzate, con le modalità ritenute più opportune al fine di conseguire la massima divulgazione.

Art. 12

Rapporti tra Comitato ed Ente

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Ente favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento, nonché la comunicazione al personale dipendente delle attività del Comitato.

Ai componenti del Comitato viene garantito, nell'ambito dell'orario di servizio, il tempo necessario allo svolgimento del proprio incarico anche consentendo, se possibile, una diversa articolazione dell'orario di servizio. L'attività concretamente espletata dai componenti nel Comitato, nonché nelle Commissioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento, è tenuta in conto e valorizzata dall'Amministrazione, anche ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro.

ALLEGATO B

Il Comitato può accedere ai documenti dell'Ente, nonché richiedere dati ed informazioni inerenti le materie di competenza, necessari all'espletamento del proprio mandato e nel rispetto dei principi in materia di tutela dei dati personali.

L'Amministrazione può richiedere l'intervento di rappresentanti del Comitato alle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del Comitato stesso.

L'Amministrazione invita, in qualità di uditore, un rappresentante del Comitato, al tavolo delle trattative sindacali. Il Comitato, in ragione della tematica trattata, valuta, la partecipazione di un suo rappresentante.

L'Amministrazione realizza sul proprio sito web un apposito spazio dedicato alle attività del C.U.G., periodicamente aggiornato a cura dello stesso.

Art. 13

Rapporti con altri organismi

Il C.U.G. collabora con i/le Consiglieri/e di parità e altri soggetti e strutture, interne o esterne all'Ente, operanti nelle materie riferibili ai compiti del Comitato stesso; opera in collaborazione con il Nucleo di valutazione istituito presso l'Ente, per rafforzare i temi del benessere lavorativo e delle pari opportunità, nella valutazione del rendimento individuale e dei comportamenti organizzativi.

Il CUG partecipa a incontri periodici con l'ufficio Benessere Organizzativo e Pari Opportunità, preposto al presidio delle specifiche tematiche, al fine di condividere e sviluppare proposte di intervento.

Art. 14

Obbligo di riservatezza

I componenti del CUG sono tenuti all'obbligo di riservatezza, in ordine alle attività del proprio mandato, nonché al rispetto delle norme contenute nel regolamento generale sulla Protezione dei dati Personale (GDPR) n. 2016/679 CE.

Art. 15

Validità e modifiche del Regolamento

Il Regolamento del CUG viene adottato dallo stesso a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto ed approvato con determinazione del Dirigente Responsabile della struttura competente in materia di benessere organizzativo. Il Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Le proposte di modifica al presente Regolamento sono discusse ed approvate con la procedura di cui ai commi precedenti.

ALLEGATO B

Per quanto non previsto specificamente dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente.